



COMUNE DI BARDONECCHIA



PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 35

OGGETTO:

REVISIONE STRAORDINARIA DI CUI ALL'ART. 24 COMMA 2 DEL D.LGS 175/2016 IN AGGIORNAMENTO DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE ANNO 2015 ADOTTATO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 612 DELLA LEGGE N. 190/2014

L'anno duemiladiciassette addì ventisei del mese di settembre alle ore 20:30 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori:

1.	AVATO Francesco	Sindaco	PRESENTE
2.	MARCHELLO Piera	Consigliere	PRESENTE
3.	ROSSETTI Chiara	Consigliere	PRESENTE
4.	GONELLA Maurizio	Consigliere	PRESENTE
5.	FRANZINI Giuliano	Consigliere	PRESENTE
6.	GALLO Luca	Consigliere	PRESENTE
7.	GHO Mario	Consigliere	PRESENTE
8.	LIONETTI Arturo	Consigliere	PRESENTE
9.	SCANAVINO Carola	Consigliere	PRESENTE
10.	BORGIS Roberto	Consigliere	PRESENTE
11.	PAISIO Cristiano	Consigliere	ASSENTE
12.	CICCONI Pierangela	Consigliere	ASSENTE
13.	SERGI Salvatore	Consigliere	PRESENTE

Totale Presenti: 11
Totale Assenti: 2

Assume la Presidenza il Sindaco, AVATO Francesco.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa DI MAURO Marcella.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 11 membri su n. 13 assegnati dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento sopra indicato.

Relaziona il Sindaco che illustra la proposta ed elenca nel dettaglio le partecipazioni dirette e indirette detenute dal Comune e le motivazioni del loro mantenimento, strettamente collegate alla gestione di servizi di interesse generale e pertanto indispensabili per il raggiungimento di finalità istituzionali. Evidenzia tuttavia che, per quanto riguarda la partecipazione indiretta in Aysel Energie, di cui Aysel SPA ha il 100% delle quote, sarà proposto in Assemblea dei Soci Aysel di procedere alla incorporazione della stessa all'interno della società controllante, in quanto trattasi di società che non rispetta le condizioni previste dal Decreto 175/2016 per assenza dipendenti e fatturato medio inferiore a 500.000 euro nel triennio precedente..

Terminata la relazione il Sindaco dichiara aperta la discussione sull'argomento (ai sensi del vigente regolamento del Consiglio Comunale, la documentazione integrale degli interventi viene effettuata tramite gli opportuni mezzi di riproduzione informatica; la registrazione integrale degli interventi è conservata su file audio presso la segreteria comunale) che registra i seguenti interventi così sintetizzati:

Cons. Sergi: Ritiene che, al di là della detenzione di partecipazioni, sia fondamentale sapere se le società partecipate soddisfano pienamente il Comune e se pertanto lo stesso si ritiene soddisfatto dai servizi offerti e cita ad esempio la soc. Smat per quanto riguarda depuratore, rete fognaria, acquedotto e la società Aysel oltre che per il servizio rifiuti anche per le previste isole ecologiche

Sindaco: Si sente di affermare che la piena soddisfazione non può certo dirsi raggiunta, i servizi possono sempre essere migliorati ma c'è comunque un colloquio continuo in tal senso e cita la riunione avuta proprio in data odierna in ATO per l'investimento programmato da Smat relativo alla realizzazione della fognatura nella zona turistica dello Jafferau. Inoltre si conoscono bene le criticità del depuratore, realizzato con un sistema che non è adeguato alla realtà.

Cons. Sergi: Chiede se per l'acquedotto di valle sono previsti ritorni per il territorio di Bardonecchia

Sindaco afferma di non aver trovato richieste di compensazioni in tal senso..

Cons. Borgis : ricorda, quale ex Sindaco, che erano state chieste compensazioni ma che le stesse non erano previste per il tipo di opera. Si era allora richiesta la riqualificazione dell'area antistante la centrale dove è posizionato il potabilizzatore: e inoltre una passerella di collegamento con Piazza Statuto.

Sindaco : Prende atto di quanto detto dal cons. Borgis e assicura che verrà svolta attività di ricognizione per valutare lo stato delle richieste

Ultimata la discussione il Sindaco chiede di procedere alla votazione della proposta in forma palese per alzata di mano.

I Consiglieri Sergi e Borgis annunciano il proprio voto favorevole

Sentita la relazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 144 del 19/09/2017 redatta da Segretario Comunale, avente ad oggetto:

"REVISIONE STRAORDINARIA DI CUI ALL'ART. 24 COMMA 2 DEL D.LGS 175/2016 IN AGGIORNAMENTO DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE ANNO 2015 ADOTTATO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 612 DELLA LEGGE N. 190/2014"

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;

Dato atto che sulla proposta sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica (rilasciato dal Segretario Comunale quale proponente istruttore) contabile (rilasciato dal Responsabile del servizio contabile) ai sensi dell'art.49 e 147 bis del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla competenza degli organi comunali;

Richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Con votazione palese per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Presenti : n. 11

Votanti : n. 11

Astenuti: n. =

Voti favorevoli n. 11

Voti Contrari : n. =

DELIBERA

Di accogliere e approvare integralmente la proposta 144 del 19/09/2017 redatta dal Segretario Comunale, avente ad oggetto: "

"REVISIONE STRAORDINARIA DI CUI ALL'ART. 24 COMMA 2 DEL D.LGS 175/2016 IN AGGIORNAMENTO DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE ANNO 2015 ADOTTATO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 612 DELLA LEGGE N. 190/2014"

»

SUCCESSIVAMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco, stante l'urgenza di provvedere in merito;

Con 11 voti favorevoli su 11 presenti e 11 votanti palesemente espressi e proclamati dal Sindaco;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 1° comma, del T.U. approvato con D. Lgs 18/8/2000, n. 267.

proposta 144 del 19/09/2017 , avente ad oggetto:

"REVISIONE STRAORDINARIA DI CUI ALL'ART. 24 COMMA 2 DEL D.LGS 175/2016 IN AGGIORNAMENTO DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE ANNO 2015 ADOTTATO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 612 DELLA LEGGE N. 190/2014"

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 75, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100 (c.d. Decreto Correttivo);

VISTO che ai sensi del predetto T.U. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, *non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;*

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento' di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) Non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, co. 1 del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2 del Testo Unico S.P.;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, co. 2 T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, co. 2 del TUSP:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per

quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4 co. 7 del DLgs 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del TUSP;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del DL n. 138/2011 e s.m.i., anche al di fuori dell'ambito territoriale del Comune ateso che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'art. 16 del TUSP;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.LGS 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, co.1, del DLgs n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, co. 1 del TUSP;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'adozione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal Segretario Comunale in collaborazione con il Servizio Contabilità, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni e secondo le linee guida fornite dalla Corte dei Conti Sez. Autonomie con la delib 19/2017;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'elenco allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta e articolato in schede redatte secondo i modelli tipo predisposti dalla Corte dei Conti con la citata deliberazione 19/2017;

ATTESO che dalla ricognizione emerge che il Comune di Bardonecchia ha le seguenti partecipazioni in società :

quote di partecipazione diretta detenute dal Comune

1. Società **ACSEL S.P.A.** con una quota del 4,58 %; società controllata dal Comune e in house
2. Società **Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.-SMAT-** con una quota del 0,00006%; società controllata dal Comune e in house
- 3 Società **ACEA** Pinerolese Industriale con una quota dello 0,00049687%; società non controllata dal Comune

Dato atto che le società Aysel SPA e Smat SpA sono società in house , affidatarie dirette di servizi di interesse generali nei confronti delle quali il Comune esercita il c.d. controllo analogo congiunto, pur non avendo il controllo ai sensi dell'art. 2359 del c.c.

Dato atto che per quanto riguarda la società Acea Pinerolese Industriale S.p.A, il Comune con provvedimento del C.C. n. 9 del 30.03.2005 aveva deliberato di sottoscrivere 4 azioni della ACEA Pinerolese Industriale S.p.a. per un valore massimo di 1.000,00 euro individuando la stessa quale gestore del servizio integrato, sulla base del programma di riunificazione Smat/Acea e Sicea. Tuttavia, a seguito dell'accordo fra SMAT e ACEA, volto alla individuazione di un unico gestore del servizio idrico integrato per l'ambito ottimale 3 " Torinese", l'acquisto delle quote veniva sospeso e il Comune di Bardonecchia è diventato socio di Acea soltanto dal 2012 con acquisto di n. 4 azioni del valore nominale di € 49,129 dando atto che la Società riveste il ruolo di " gestore salvaguardato operativo" del servizio idrico integrato e che continua ad erogare agli utenti le prestazioni del servizio idrico integrato per le sole fasi di attività e funzioni indicate nell'accordo sottoscritto con SMAT e come previsto dall'Autorità d'Ambito.

Valutato di mantenere la partecipazione in Acea I.P. SPA, in quanto la stessa svolge un servizio di interesse generale quale è il Servizio Idrico Integrato di cui la soc Smat è il Gestore Unico e la soc Acea il Gestore operativo salvaguardato. Inoltre la partecipazione non comporta alcun costo di gestione e la alienazione delle 4 azioni comporterebbe un introito molto contenuto e non razionalizzerebbe le spese;

quote di partecipazione indiretta

Detenute dalla ACSEL S.p.A.

1. Aysel Energia SRL, 100%

Detenute dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.

1. Risorse Idriche S.p.A. 91,62%
2. AIDA Ambiente S.r.l. 51,00%
3. SAP S.p.A (. 44,92%
4. S.I.I. S.p.A. 19,99%
5. Nord Ovest Servizi S.p.A. 10,00%

6. Mondo Acqua S.p.A.	4,92%
7. Environment Park S.p.A.	3,38%
8. SCA S.r.l.	100,00%
9. APS S.p.A	9,83
10. GALATEA Scarl	0,5

- **Che le partecipazioni indirette detenute dal Comune nelle suddette società sono le seguenti:**

2. ACSEL ENERGIA SRL,	4,58%
3. RISORSE IDRICHE S.P.A.	0,00005%
4. AIDA AMBIENTE S.R.L.	0,00003%
5. SAP S.P.A (.	0,00003%
6. S.I.I. S.P.A.	0,00001%
7. NORD OVEST SERVIZI S.P.A.	0,00001%
8. MONDO ACQUA S.P.A.	0,00000%
9. ENVIRONMENT PARK S.P.A.	0,00000%
10.SCA S.R.L.	0,00006%
11.APS S.P.A	0,00002%
12.GALATEA SCARL	0,00000 %

VERIFICATO che in base a quanto sopra la Società Aysel Energie SRL partecipata al 100% dalla controllata Aysel SPA, è una società :

- priva di dipendenti e con n. 2 Amministratori, numero pertanto superiore a quello dei dipendenti (art. 20 co 2 lettera b)
- con un fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2 lett. d) e art. 26, co. 12-quinquies;

VALUTATO che sussistono le motivazioni per proporre che si proceda nei confronti della Società Aysel Energie Srl alla operazione di fusione per incorporazione all'interno della Società controllante Aysel SPA,;

RILEVATO che la proposta di fusione proposta trova la sua ragione nelle seguenti considerazioni:

“Si realizzerebbero sinergie fra le strutture facenti capo alle due società tali da consentire una riduzione dei costi di gestione e un più efficiente raggiungimento degli obiettivi istituzionali , considerato che la Aysel Energie produce energia da fonti rinnovabili e che la società Aysel controllante ha realizzato gli impianti fotovoltaici costruiti su immobili di proprietà dei Comuni;

PRESO ATTO pertanto che questo Comune proporrà all'interno della Assemblea dei soci Aysel che si dia avvio a tale operazione di fusione per incorporazione, non potendo provvedervi autonomamente per la esiguità delle quote possedute;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, approvato con delib di G.C. n. 39 del 31.03.2015, recepita dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 11 del 20/05/2015, e i risultati ottenuti:, approvati con delibera di Giunta Comunale n. 27 in data 30.03.2016, recepita con delib. di C.C. n.19 del 19/04/2016, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi DELL'ART. 42, C. 2, LETT. E), D.LGS. N. 267/2000;

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante;
2. Di prendere atto che a seguito della presente ricognizione straordinaria delle partecipazioni in controllo pubblico sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni dirette per le motivazioni illustrate nell'allegato ;
3. Di richiedere quale azione da intraprendere nei confronti della società detenuta in via indiretta dal Comune, –società Aysel Energie S.r.l.con la partecipazione del 4,58% , e per la quale non sussistono i requisiti di cui all' art. 20 co 2 lettera b)e (art. 20, co. 2 lett. d) e art. 26, co. 12-quinquies, di procedere alla operazione di fusione per incorporazione della Aysel Energia SRL , all'interno della società controllante Aysel SPA, società in house partecipata direttamente dal Comune ;
4. Di demandare al Sindaco la presentazione della richiesta in sede di Assemblea dei Soci di Aysel spa ;
5. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;

6. ché copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.



COMUNE DI BARDONECCHIA



PROVINCIA DI TORINO

PARERI

Oggetto:

REVISIONE STRAORDINARIA DI CUI ALL'ART. 24 COMMA 2 DEL D.LGS 175/2016 IN AGGIORNAMENTO DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE ANNO 2015 ADOTTATO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 612 DELLA LEGGE N. 190/2014

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime ai sensi dell'art. 49 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il parere di cui al seguente prospetto:

IL SEGRETARIO COMUNALE	In ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE Bardonecchia, 20/09/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Marcella DI MAURO
IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA – SERVIZIO CONTABILITA'	In ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE Bardonecchia, 20 SET 2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Rag. Franca PAVARINO

Allegato alla deliberazione n. 35
del 26/09/2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Marcella DI MAURO

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to : AVATO Francesco

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa DI MAURO Marcella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 1310 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 04 ottobre 2017 al 19 ottobre 2017 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Bardonecchia , lì 04 ottobre 2017



IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

[Handwritten signature]

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Bardonecchia , lì 04 ottobre 2017



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signature]